

Fondo Sanitario San Camillo

- Art. 1**
1. E' costituito il "Fondo SAN CAMILLO" - Fondo Sanitario, di seguito in forma abbreviata "Fondo".
 2. Il Fondo è promosso e costituito dai Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo.
 3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento.
 4. Il Fondo ha sede in Roma.
 5. Il Fondo è costituito come associazione ed è disciplinato dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento attuativo nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge.
- Art. 2**
1. Il Fondo, non ha fini di lucro, ed ha lo scopo di garantire forme integrative di assistenza per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o assistenza e/o morte (TCM) in favore dei Beneficiari.
 2. Il Fondo è costituito al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di massimo favore per i propri iscritti in relazione alle prestazioni ad essi erogate, mediante erogazione diretta in regime di autoassicurazione e/o mediante la stipula di apposite convenzioni - per parte o tutte le prestazioni garantite - con compagnie di assicurazione o società di riassicurazione appositamente selezionate dal Consiglio Direttivo.
- Art. 3**
1. Per l'erogazione dei rischi malattia, il Fondo può dotarsi di apposito network mediante la stipula di una apposita convenzione.
 2. E' comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- Art. 4**
1. Sono associati al Fondo i Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo. Possono assumere la qualifica di Associato del Fondo:
 - a) tutti gli enti pubblici o privati che ne facciano specifica richiesta al Fondo, assumendo la qualifica di Ente Convenzionato;
 - b) tutti i lavoratori dipendenti in servizio o a riposo o iscritti o comunque rappresentate o comunque collegate agli Enti Convenzionati sia che aderiscano in forma individuale che su base collettiva;
 - c) al di fuori delle ipotesi previste dalle precedenti lettere, le persone fisiche che ne facciano specifica richiesta e che aderiscono a titolo individuale.
 2. La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda di adesione al Fondo, da presentarsi nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo, e sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
 3. Possono conservare la qualità di Associato, con tutti i conseguenti poteri e facoltà previsti dallo Statuto:
 - i dipendenti degli Enti Convenzionati in aspettativa, sospesi in via cautelativa, collocati in mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria per un periodo massimo di 48 mesi, gli ex dipendenti da alcuna delle Aziende Convenzionate in quiescenza, che chiedano di poter proseguire la loro partecipazione al Fondo, effettuando salva diversa previsione i versamenti della contribuzione a proprio esclusivo carico, con interruzione di quelli a carico del datore di lavoro (di seguito, per brevità, "prosecutori volontari");
 - i lavoratori autonomi o i libero professionisti in quiescenza (di seguito, per brevità, "prosecutori volontari").
- Il Fondo non opera alcuna selezione dei rischi né alcuna discriminazione nei confronti degli associati.
- Art. 5**
1. Sono Beneficiari delle prestazioni gli Associati così come definiti dal precedente articolo 4, comma 1, lettere b), c).
 2. Sono altresì Beneficiari ed Associati:
 - i familiari per i quali gli Associati di cui al primo comma abbiano richiesto l'iscrizione al Fondo;
 - i familiari che, in caso di premorienza dell'Associato di cui al primo comma del presente articolo, decideranno di proseguire l'iscrizione al Fondo per gli anni successivi, provvedendo direttamente al pagamento delle quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
 3. Per familiari ai sensi del presente Statuto si intendono:
 - il coniuge, anche legalmente separato con diritto all'assegno di mantenimento;
 - il convivente more uxorio del lavoratore non coniugato, vedovo o divorziato;
 - i figli fiscalmente a carico sino al compimento del 26° anno di età;
 - i figli maggiorenni fiscalmente a carico con invalidità permanente non inferiore a due terzi;
 - i figli anche non a carico, senza limiti di età, qualora sia iscritto l'intero nucleo familiare. I figli che

Fondo Sanitario San Camillo

possono beneficiare delle prestazioni del Fondo sono tutti i figli, naturali o adottivi, del lavoratore assistito, non necessariamente conviventi, nei limiti di età e nelle condizioni di cui al presente comma.

4. I suddetti familiari, in possesso dei requisiti richiesti, sono ammessi a beneficiare delle prestazioni del Fondo su domanda dell'Associato, da presentarsi nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.

- Art. 6**
1. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non possono recedere dal Fondo i beneficiari che aderiscono al Fondo in forma collettiva in costanza del rapporto esistente con uno degli Enti Convenzionati; Gli Associati rimangono pertanto tali senza limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione di seguito indicate.
 2. L'iscrizione al Fondo degli associati di cui alle lettere b) e c) cessa nei seguenti casi, a decorrere dal mese successivo al verificarsi dell'evento:
 - a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
 - b) cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto esistente con l'Ente Convenzionato di appartenenza, salvo il caso di prosecuzione volontaria o nel caso di passaggio del beneficiario da un Ente Convenzionato con il Fondo ad un altro;
 - c) recesso dell'Ente Convenzionato con il Fondo, salvo il caso di prosecuzione volontaria;
 - d) decesso, salva la facoltà per il coniuge superstite ed i familiari del lavoratore di proseguire volontariamente la partecipazione al Fondo;
 - e) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
 3. L'iscrizione al Fondo degli aderenti su base individuale cessa nei seguenti casi:
 - a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
 - b) rinuncia volontaria, fermo rimanendo quanto previsto al comma 1 del presente articolo;
 - c) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo;
 - d) decesso, salva la facoltà per il coniuge superstite ed i familiari del pensionato di proseguire volontariamente la partecipazione al Fondo.
 4. I familiari cesseranno dall'essere beneficiari delle prestazioni erogate dal Fondo a partire dal momento in cui l'Associato esca dal Fondo o qualora non sia più versata la contribuzione per la loro copertura, fatto salvo il caso di premorienza. Per il coniuge e familiari superstiti che abbiano optato per la prosecuzione volontaria della contribuzione, l'iscrizione cessa nelle medesime ipotesi previste per l'associato.
 5. Modalità, requisiti, criteri e termini di cessazione degli Associati e dei beneficiari sono disciplinati dal Regolamento attuativo.

- Art. 7**
1. Il Fondo, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziato mediante il versamento da parte degli Associati di quote associative e contributi, secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento attuativo.
 2. Il mancato versamento delle quote associative e dei contributi richiesti dal Fondo può comportare la sospensione delle prestazioni garantite dal Fondo nonché, in caso di mancato versamento della quota associativa, anche l'esclusione dal Fondo ove il Consiglio Direttivo deliberi in tale senso.
 3. Le quote e i contributi versati da un associato non sono trasmissibili ad altri associati, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; essi non sono rivalutabili.
 4. Per il funzionamento del Fondo può prevedere, a carico degli Associati il pagamento di una quota di adesione e l'utilizzo di una quota parte dei contributi a titolo di quota associativa, determinate dal Consiglio Direttivo del Fondo, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.

- Art. 8**
1. Nell'ambito del Fondo sono istituite le seguenti Gestioni separate:
 - a) gestione riservata alle adesioni collettive, denominata "Gestione collettiva";
 - b) gestione riservata alle adesioni individuali, denominata "Gestione individuale".
 2. Il Fondo gestisce separatamente le contribuzioni e le prestazioni di ciascuna delle due gestioni, dandone separata evidenza contabile.
 3. Solo dove esplicitamente previsto dal presente Statuto vi può essere un trasferimento dell'iscritto e della relativa posizione da una gestione all'altra.
 4. I costi e le spese di funzionamento del Fondo, ove esistano criteri obiettivi di attribuzione, vengono addebitati alle distinte gestioni; ove non possibile, costituiscono costi e spese generali da addebitarsi alle due Gestioni pro quota, in ragione del numero dei rispettivi iscritti.

Fondo Sanitario San Camillo

- Art. 9** 1. Ferma restando la separazione gestionale a norma dell'art. 8, le entrate del Fondo sono costituite:
- dai contributi a carico degli Associati, diversificati a seconda della gestione di destinazione;
 - da eventuali importi derivanti da trasferimento, da ogni altro provento che spetti od affluisca a qualsiasi titolo, da attribuire alle rispettive gestioni se già esplicitamente destinato alle stesse, ovvero, se non originariamente destinato, da attribuirsi proporzionalmente alle stesse in ragione del numero dei rispettivi iscritti, nonché dai frutti delle disponibilità amministrative e gli incrementi patrimoniali delle distinte gestioni.
- Art. 10** 1. Il Fondo assicurerà, nell'ambito delle proprie disponibilità economiche e in regime di mutualità, le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Statuto mediante erogazione diretta in regime di autoassicurazione e/o mediante la stipula di apposite polizze con compagnie assicurative o società di riassicurazione. Per l'erogazione dei rischi malattia, il Fondo può dotarsi di apposito network mediante la stipula di una convenzione con un provider, secondo quanto previsto all'articolo 20.
- Art. 11** 1. Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente ed il Vice Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.
- Art. 12** 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione; l'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.
2. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori e dagli Associati.
3. I Soci Fondatori partecipano all'Assemblea mediante i propri rappresentanti.
4. Ogni Ente convenzionato partecipa all'Assemblea mediante un unico rappresentante; i dipendenti ad essi iscritti/associati partecipano all'Assemblea mediante il rappresentante del proprio Ente Convenzionato di riferimento.
5. I dipendenti di ciascun Ente Proponente la cui iscrizione al Fondo sia prevista da uno stesso contratto o accordo nazionale, di categoria o aziendale, ovvero dallo stesso Regolamento aziendale, partecipano all'Assemblea mediante un rappresentante.
6. Le modalità di nomina dei rappresentanti saranno quelle previste nei rispettivi contratti o accordi, nazionali o di categoria o aziendali, ovvero nei regolamenti aziendali.
7. I soggetti che aderiscono a titolo individuale partecipano mediante rappresentanza.
8. I singoli partecipanti all'Assemblea possono essere portatori al massimo di cinque deleghe. Gli Associati in carica quali consiglieri o Sindaci non possono assumere deleghe.
9. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Sindaci, ovvero per domanda di tanti Associati che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.
10. La convocazione è eseguita mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax, o posta elettronica, da inviarsi ai Soci Fondatori, agli Enti Convenzionati - anche per quanto attiene ai relativi dipendenti/associati da esse rappresentati - , ai Prosecuratori Volontari, ai membri del Consiglio Direttivo ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Allo stesso modo, la convocazione dell'assemblea potrà essere realizzata mediante apposizione dell'avviso sul Sito del Fondo e/o mediante esposizione dello stesso sulla bacheca presso la sede del Fondo. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma o fax o a mezzo telematico da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; a questi compete constatare il diritto di intervento all'Assemblea.
12. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.
13. Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
14. Il Segretario nel caso di Assemblea ordinaria viene nominato di volta in volta all'inizio dell'Assemblea stessa; nel caso di Assemblea straordinaria deve essere un Notaio.
- Art. 13** 1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. All'Assemblea ordinaria spetta:
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale, entro il mese di giugno di ogni

Fondo Sanitario San Camillo

anno;

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Collegio Sindacale;
- nominare, se previsti, i Proviviri di cui al successivo articolo 21;
- deliberare sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi direttivi e controllo;
- trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati, dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o, se previsto, dal Collegio dei Sindaci.

3. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- sullo scioglimento del Fondo;
- sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 14 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita;

- in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. Per la validità delle deliberazioni straordinarie, è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli Associati ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati. In seconda convocazione, la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. Copia delle deliberazioni assunte, del rendiconto economico e finanziario, dello stato patrimoniale, resterà depositata presso la sede sociale nei trenta giorni successivi alla data dell'assemblea.

Art. 15 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri; ai Soci Fondatori spetterà la nomina di due membri o tre membri del Consiglio a seconda che lo stesso sia composto da tre o cinque membri, mentre i rimanenti consiglieri saranno eletti dai rappresentanti degli Associati in Assemblea ordinaria, non esprimendo i Soci Fondatori il loro voto.

2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.

3. I Consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Consiglieri.

4. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'Atto Costitutivo in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo.

5. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, il Consiglio alla sua prima riunione provvede a sostituirli designando il primo/i dei non eletti nell'ultima assemblea. I Consiglieri così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

7. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

Art. 16 1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo, salvo quanto lo Statuto riserva espressamente alla competenza dell'Assemblea.

2. In particolare spetta al Consiglio:

- nominare tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
- deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dello scopo sociale;
- svolgere attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività;
- vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- definire il regime di erogazione della prestazioni;
- approvare il Regolamento di cui al successivo art. 23 nonché le sue eventuali modificazioni;
- determinare le caratteristiche della prestazione da erogare agli Assicurati;
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea per l'approvazione degli associati;
- redigere il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione degli associati;
- deliberare sull'ammissione degli Associati e sulla loro eventuale esclusione;
- fissare le quote di iscrizione;
- stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
- deliberare sulla stipulazione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 3 del presente Statuto;

Fondo Sanitario San Camillo

- proporre le eventuali modifiche al presente Statuto;
- determinare i compensi del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Presidente del Collegio dei Sindaci, dei Sindaci che dovranno essere remunerativi dell'impegno profuso da ciascuno e delle relative responsabilità, nonché ratificati dall'Assemblea degli associati.

- Art. 17**
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
 2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e, se presenti, ai sindaci almeno 15 giorni prima della riunione, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo fax, o posta elettronica con prova di ricevimento. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, il Consiglio può essere convocato a mezzo telegramma o fax o a mezzo telematico con prova di ricevimento da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione.
 3. Per la validità della delibera occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
 4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 5. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. la riunione verrà considerata realizzata nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione;
 - b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Art. 18**
1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
 2. La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vicepresidente e può da questi essere delegata ad un Segretario.
 3. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente o dal Vicepresidente, o da uno di essi con un Consigliere all'uopo delegato.
- Art. 19**
1. Il controllo della gestione del Fondo potrà essere demandata ad un Collegio dei Sindaci, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Ai Soci Fondatori spetterà la nomina di due dei tre membri effettivi e di un membro supplente. Il rimanente Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono eletti dai rappresentanti degli Associati in Assemblea ordinaria, non esprimendo i Soci Fondatori il loro voto.
 2. In caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri effettivi, subentra il membro supplente.
 4. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
 5. I Sindaci dovranno, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
 6. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.
 7. In ogni caso i Sindaci hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- Art. 20**
1. Le attività inerenti la gestione amministrativa del Fondo possono essere affidate, mediante apposita convenzione, a un provider amministrativo scelto dal Consiglio Direttivo, individuandolo sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità al fine di garantire migliori prestazioni e livelli di servizio ai propri associati e beneficiari.
 2. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
- Art. 21**
1. Tutte le eventuali controversie tra gli Associati, i Beneficiari e il Fondo, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte alla

Fondo Sanitario San Camillo

competenza di tre Probiviri, da nominarsi al presentarsi della necessità da parte dell'Assemblea tra persone estranee al Fondo ed indipendenti; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Le delibere dei Probiviri vengono assunte all'unanimità. Il loro lodo sarà inappellabile. Ai Probiviri non spetta alcun compenso né alcun rimborso spese per l'esercizio delle loro funzioni.

- Art. 22** 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina del liquidatore.
2. In caso di scioglimento del Fondo, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Art. 23** 1. Il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento attuativo interno approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio Direttivo.
- Art. 24** 1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile, nonché della vigente normativa, specie in materia di enti associativi non commerciali e senza scopo di lucro.